

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI TORINO

Sottosezione G.E.A.T.

REGOLAMENTO SOCIALE

(Art. 21 - pgf. 11 - regol. sezionale)

Approvato nell'Assemblea Ordinaria del Soci del 13 gennaio 1949 e ratificato dal Consiglio della Sezione di Torino nella seduta del 23 Febbraio 1949.

PREMESSA

Fra un gruppo di alpinisti, il 20 novembre 1920 si è costituito in Torino, il Gruppo Escursionisti Accademici Torinesi «G.E.A.T.» con lo scopo di diffondere e favorire l'alpinismo. Il 18 dicembre 1925 il gruppo, dato lo sviluppo raggiunto sia per numero di soci che per attività svolta, si trasformò in Società alpinistica, prendendo il nome di Società Alpinisti «G.E.A.T.».

Nel marzo 1929 la società «motu proprio» e con accordo privato, si univa al Club Alpino Italiano e formava la Sottosezione «G.E.A.T.» della Sezione di Torino del C.A.I., impegnandosi di osservarne lo Statuto.

La Sottosezione è strettamente apolitica; nelle riunioni e nelle gite organizzate da essa è vietata qualsiasi manifestazione di carattere politico.

La G.E.A.T. non dovrà cambiare né nome né carattere.

I - SCOPI E MEZZI

Art. 1

Scopo della Sottosezione è quello di diffondere e favorire l'alpinismo con:

- a) l'organizzazione di gite sociali e campeggi.
- b) il favorire l'effettuazione di gite individuali.
- c) il promuovere conferenze e pubblicazioni varie.
- d) la messa a disposizione dei soci di carte, attrezzi e biblioteca.

Per rendere più efficaci questi mezzi, la Sottosezione può unirsi in consorzio con altre Sezioni, Sottosezioni o altri Enti, anche ai sensi dell'art. 31 dello Statuto CAI.

II - SOCI

Art. 2

1. - I soci della Sottosezione, appartengono alle seguenti categorie:

- Soci alla memoria.
- Soci benemeriti.
- Soci ordinari.
- Soci aggregati (familiari e minori di 24 anni).

Soci sostenitori (simpatizzanti, appartenenti ad altre Sezioni o Sottosezioni, o azionisti del Rifugio GEAT).

Questi ultimi non possono vantare verso la Sezione di Torino i diritti contemplati dal regolamento sezionale circa i rapporti tra la Sezione e la Sottosezione GEAT.

2. - Chiunque desideri di essere ammesso come socio, deve presentare al Consiglio Direttivo della Sottosezione GEAT, la domanda di ammissione a socio ordinario, aggregato, oppure sostenitore.

3. - La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, se si tratti di minorenni anche dal padre o da chi ne fa le veci, e da due soci proponenti iscritti alla Sottosezione e contenere le indicazioni necessarie sul domicilio, titoli e professione.

4. - La domanda di iscrizione a socio aggregato convivente dovrà indicare il rapporto col socio del quale si ripete il diritto di appartenere a tale speciale categoria di soci. Le comunicazioni che si fanno ai soci si intendono anche fatte ai soci aggregati conviventi con la stessa copia inviata al socio ordinario loro autore. Cessando le condizioni che danno diritto ad essere iscritto come aggregato, il socio ha l'obbligo di farne immediata denuncia.

5. - La domanda di iscrizione a socio deve essere accompagnata dal versamento della quota, della tassa di iscrizione e dell'importo della tessera, salvo restituzione in caso di rigetto.

6. - L'ammissione ha luogo tutto l'anno con effetto dal principio del medesimo, eccetto nel caso in cui avendo luogo la domanda nell'ultimo trimestre, il socio proposto dichiarerà in essa di chiedere l'ammissione per l'anno successivo.

Art. 3

7. - L'ammissione a socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo della Sottosezione previa ratifica del Comitato di Presidenza della Sezione. Il nuovo socio, per il fatto della sua ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto del CAI, il regolamento generale del CAI, il regolamento della

Sottosezione ed i regolamenti particolari che si potrebbero emanare.

8. - Il nome del nuovo socio ordinario ed aggregato, viene iscritto nei ruoli della Sottosezione e notificato alla Sede Centrale a cura della Sezione di Torino.

III - OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 4

1. - I soci oltre a prestare osservanza allo Statuto Sociale, al Regolamento Generale ed al Regolamento Sezionale e Sottosezionale, debbono, per quanto possono, cooperare al conseguimento dello scopo del Club.

2. - La tassa di iscrizione e di tessera viene determinata annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

3. - Le quote annuali devono essere versate entro il primo bimestre di ogni anno, trascorso il quale la Sottosezione provvederà alla esazione ponendo a carico del socio la maggior spesa relativa. L'obbligazione del socio annuale si intende di anno in anno salvo che il socio dia le proprie dimissioni per scritto entro il 30 settembre dell'anno in corso.

4. - Nei comuni e nelle valli in cui la Sottosezione conta oltre cinque soci residenti, il Consiglio può mediante preavviso a questi soci, affidare ad uno di essi l'incarico di riscuotere le quote sezionali.

5. - Il socio che muti dimora deve darne pronto avviso al Consiglio Direttivo della Sottosezione.

Art. 5

1. - Ogni socio esonera la GEAT da ogni responsabilità per infortuni o contrattempi che avessero a verificarsi durante gite o manifestazioni sociali o comunque organizzate dalla Sottosezione.

Art. 6

Ogni controversia che potesse comunque sorgere fra la GEAT ed i soci non potrà essere sottoposta all'autorità giudiziaria se prima non sia esaurito il reclamo interno al Consiglio Direttivo della Sottosezione in prima sede, ed occorrendo in seconda sede al Consiglio Sezionale; oppure non siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del reclamo senza che su di esso si sia provveduto. Col fatto della iscrizione, ciascun socio accetta incondizionatamente anche le disposizioni di questo e del precedente articolo.

IV - DIRITTI DEI SOCI E LORO ESERCIZIO

Art. 7

1. - Oltre ai diritti inerenti alla qualità di socio enunciati nell'art. 9 dello Statuto del CAI, i soci iscritti nella Sottosezione hanno diritto, previo adempimento dei loro obblighi sanciti da questo Regolamento e sotto l'osservanza delle speciali norme stabilite dal Consiglio Direttivo, a tutti i vantaggi che saranno loro procurati eventualmente dal Consiglio medesimo.

2. - I soci che non abbiano soddisfatto all'obbligo del pagamento della quota, secondo le scadenze prefisse, decadono dal godimento dei diritti derivanti dalla qualità di socio.

3. - In particolare la decadenza dal diritto alle pubblicazioni sociali è pronunciata dal Consiglio della Sottosezione entro il mese susseguente alla scadenza del pagamento, ma deve essere preceduta da una lettera di avviso.

4. - Il successivo pagamento annulla la deliberazione e reintegra il socio nel diritto alle pubblicazioni fattesi dopo il pagamento.

5. - Il diritto a frequentare i locali sociali, a servirsi dei libri, degli strumenti, degli attrezzi, ad intervenire alle conferenze ed ai convegni, a prendere parte alle gite, è regolato dall'art. 20 del Regolamento Sezionale.

V - TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO DEI SOCI

Art. 8

1. - La tessera personale di riconoscimento è consegnata ad ogni socio. La tessera o l'apposito bollino per l'anno in corso sono consegnati dopo il pagamento della quota, del quale attestano. I nomi dei soci alla memoria, onorari o benemeriti, saranno iscritti su apposito albo.

2. - La tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia e firmata dal titolare, deve essere presentata tutte le volte in cui egli debba farsi riconoscere come socio.

3. - A tutti i soci della Sottosezione, annuali, aggregati e sostenitori, verrà pure consegnata una tessera particolare della Sottosezione G.E.A.T.

VI - CANCELLAZIONE DEI SOCI E LORO RIAMMISSIONE

Art. 9

1. - Le cause per le quali si estinguono i diritti e i doveri dei soci sono le seguenti: morte, dimissioni, morosità, radiazione.

2. - La cancellazione per debito di una annualità scaduta è pronunciata dal Consiglio Direttivo entro il mese di giugno di ogni anno e deve essere preceduta da una lettera d'avviso.

3. - La radiazione per deliberazione del Consiglio Direttivo motivata da circostanze gravi, deve essere pronunciata con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso.

4. - I soci cancellati per rinuncia volontaria, per passaggio ad altra Sezione o Sottosezione possono far ritorno alla Sottosezione, ma sono soggetti alle formalità stabilite per l'ammissione di nuovi soci. Quelli cancellati per morosità debbono inoltre soddisfare al pagamento dell'annualità scaduta, ma non della tassa di iscrizione.

5. - Tosto pronunciata, la cancellazione di un socio o la riammissione, il Presidente della Sottosezione ne dà avviso alla Sezione.

VII - PASSAGGIO DEI SOCI DELLA SOTTOSEZIONE AD ALTRE SEZIONI O SOTTOSEZIONI O DA QUELLE A QUESTA

Art 10

1. - Se un socio voglia far passaggio dalla Sottosezione ad altra Sezione o Sottosezione ovvero da queste a quella, deve dare avviso ai rispettivi Presidenti tre mesi prima della fine dell'anno.

2. - Tale passaggio avrà luogo con l'anno successivo.

Organi sociali della Sottosezione sono:

L'Assemblea Generale

Il Consiglio Direttivo

I Revisori dei Conti.

VIII - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art 11

1. - L'Assemblea Generale dei soci è convocata ordinariamente, dal Consiglio Direttivo, una volta all'anno nell'ultimo bimestre; straordinariamente per disposizione dell'art. 14 - pgf. 4 - di questo Regolamento o per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domanda motivata e sottoscritta da almeno 20 soci, o su richiesta motivata dai Revisori dei Conti che potranno convocarla ove non vi provveda il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla loro richiesta.

2. - La convocazione è fatta dal Presidente per mezzo di avviso inviato almeno 5 giorni prima dell'adunanza a tutti i soci.

3. - L'avviso di convocazione deve contenere specificatamente le proposte messe all'ordine del giorno.

Art. 12

1. - L'assemblea generale elegge alle cariche Sottosezionali ai sensi dell'art. 14 e 15 di questo regolamento, conferisce titoli d'onore ed attestati di benemerenzza, approva i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sugli interessi della Sottosezione e sulle modificazioni del Regolamento, purché non in contrasto con il regolamento sezionale.

2. - Le proposte d'iniziativa dei soci devono essere presentate specificatamente al Consiglio Direttivo entro il 20 settembre, per essere poste all'ordine del giorno e comunicate a tutti i soci prima della successiva assemblea generale ordinaria di cui all'art. 11 c. 1°. Le proposte che implicino modificazioni al Regolamento devono inoltre essere sottoscritte almeno da 20 soci.

3. - Sono ammesse alla discussione solamente le proposte portate all'ordine del giorno.

Art. 13

1. - L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni prese a maggioranza dei soci aventi diritto al voto sono obbligatorie per gli assenti. Però trattandosi di conferire titoli d'onore ed attestati di benemerenzza o di modificare questo Regolamento, per la validità delle deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Il verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario o da chi ne fa le veci, viene firmato dal Presidente e dall'estensore.

2. - Hanno diritto al voto tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto a un solo voto. È ammessa una delega scritta per ogni socio, accompagnata dalla tessera del socio delegante.

3. - Le votazioni per le cariche sociali sono segrete. Nelle questioni relative alla gestione del patrimonio sociale, implicanti la responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di questo devono astenersi dal voto.

4. - I soci votano presso la Sede sociale.

5. - Dichiarate chiuse le votazioni si procederà immediatamente da parte degli scrutatori designati dall'Assemblea in numero di 5, di cui uno in funzione di Presidente del seggio elettorale, alle operazioni di spoglio che dureranno ininterrottamente fino all'esaurimento. Il risultato degli scrutini, previo verbale firmato dai componenti il seggio elettorale, verrà comunicato al Consiglio Direttivo della Sezione per la ratifica,

successivamente confermato agli eletti e affisso nella Sede sociale.

6. - La votazione avverrà per cariche separate e cioè: Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, Revisori dei Conti.

7. - Le cariche sociali cui la votazione deve provvedere sono: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 7 Consiglieri, 2 Revisori dei Conti.

8. - Sono eleggibili i soci iscritti da almeno un anno compiuto, e di età non inferiore ai 18 anni.

IX - CARICHE

Art. 14

1. - La votazione è segreta e i relativi scrutini hanno luogo separatamente per ciascuna delle cariche.

2. - A parità di voto è eletto il socio più anziano di iscrizione.

3. - Qualora taluno degli eletti alle cariche Sottosezionali dismette nel corso dell'anno il proprio mandato verrà sostituito alla prima assemblea.

4. - Quando il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia ridotto a meno di sei, si deve convocare straordinariamente entro un mese la Assemblea Generale dei soci per le elezioni di surrogazione.

Art. 15

1. - Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

X - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

1. - Il Presidente, il Vice Presidente ed i 7 Consiglieri costituiscono il Consiglio Direttivo.

2. - Il Consiglio Direttivo entrando in carica nomina il segretario ed il cassiere anche tra i soci estranei al Consiglio. Il segretario e il cassiere potranno partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 17

1. - Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione Sottosezionale, al conseguimento dello scopo sociale ed allo sviluppo del Sodalizio, delibera la convocazione

delle Assemblee Generali del soci e ne fissa l'ordine del giorno, prepara i bilanci preventivi e consuntivi, delibera sugli atti, studi e lavori consentiti dal bilancio, regola i rapporti tra la Sottosezione e la Sezione, vigila all'osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte della Sottosezione, provvede alle gite e pubblicazioni, compila i regolamenti di servizio interno del locale e delle speciali istituzioni fondate dalla Sottosezione.

2. - Per l'esame e l'attuazione di particolari attività, il Consiglio Direttivo può valersi dell'opera di speciali commissioni da esso nominate e composte anche di soci estranei al Consiglio, che potranno essere rette da particolari regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

3. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera d'avviso contenente le proposte messe all'ordine del giorno ed inviata almeno cinque giorni prima della seduta a tutti i membri.

4. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sempre valide quando siano prese a maggioranza dei presenti in numero non inferiore a 5; a parità di voti prevale quello del Presidente.

5. - Alle sedute del Consiglio Direttivo intervengono i Revisori dei Conti senza voto deliberativo.

Art. 18

1. - Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; veglia direttamente sull'osservanza del regolamento Sottosezionale e degli speciali regolamenti eventualmente emessi; attende alla conservazione del patrimonio Sottosezionale.

2. - Dei provvedimenti di speciale importanza e di quelli presi in caso d'urgenza il Presidente deve fare relazione al Consiglio Direttivo nella prima successiva seduta, per la ratifica.

Art. 19

1. - Il Presidente rappresenta la Sottosezione in tutti gli atti sia interni che esterni; convoca e presiede le Assemblee Generali dei soci; le sedute del Consiglio; prepara la relazione annuale da presentare alle Assemblee Generali; firma i diplomi d'iscrizione nell'albo d'onore, gli attestati di benemeranza, le lettere di rappresentanza Sottosezionale, i bilanci ed i mandati di pagamento.

2. - Il Vice Presidente surroga il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

3. - Il Segretario amministrativo ha tutti gli incarichi inerenti al servizio della segreteria.

4. - I due Revisori dei Conti sono incaricati di rivedere il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo dieci giorni antecedenti alla prima Assemblea Generale ordinaria alla quale devono riferire.

In qualunque momento dell'anno possono prendere in esame la contabilità sociale e devono in caso di irregolarità o di ritardi riferire al Consiglio con le loro osservazioni. Possono chiedere, in casi di particolari gravità, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria o provvedervi direttamente, ai sensi dell'art. 11 (pgf. 1).

5. - Il Cassiere tiene la contabilità e la cassa Sottosezionale. Egli non fa alcuna riscossione senza regolare quietanza, ed alcun pagamento senza la presentazione del mandato, sottoscritto dal Presidente. Le modalità della gestione finanziaria del Cassiere sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

6. - L'anno amministrativo principia il 1° novembre e termina col 31 ottobre; tuttavia le contabilità dell'anno scaduto continueranno a restare aperte fino a tutto dicembre onde poterle pienamente appurare.

XII. - FREQUENTAZIONE DEL LOCALE USO DELLA BIBLIOTECA DEGLI STRUMENTI ED ATTREZZI CONFERENZE E CONVEGNI

Art. 20

1. - I soci della Sottosezione sono ammessi a frequentare i locali sociali dimostrando tale loro qualità, e sempre quando i locali non siano adibiti a convegni sezionali.

Possono servirsi dei libri, dei giornali, delle carte e degli strumenti nelle sale concesse a tale uso, ma nessuno può, senza uno speciale permesso, asportare alcun oggetto dal locale.

2. - Il Consiglio Direttivo potrà estendere a soci di altre Sezioni, e special! categorie di soci di esse ed a non soci gli inviti a conferenze, convegni ed adunanze così nel locale sociale come altrove nonché alle gite alpine, fissandone le modalità. La partecipazione di non soci alle gite sociali, come pure le frequentazioni dei rifugi dovrà essere soggetta al pagamento di una maggior quota.

3. - Il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire con speciali regolamenti interni l'orario e le norme per la frequentazione del locale e per l'esercizio dei diritti inerenti.

N. B. - Al fine di rendere noto ai soci i vincoli che regolano i rapporti fra la Sezione e le Sottosezioni, si riportano dal Regolamento Sezionale le seguenti clausole:

Art. 21

4. - La Sottosezione ha la facoltà di gravare i propri soci di una sopra quota per il conseguimento dei propri fini particolari.

5. - Il Consiglio Direttivo Sezionale ha poteri di controllo sulla Sottosezione a mezzo di un suo Consigliere e di un suo Revisore dei Conti all'uopo designato, che potrà richiedere in qualunque momento l'esibizione dei verbali e della contabilità della Sottosezione.

Nel caso di inattività, di riduzione del numero dei soci al di sotto dei trenta o di irregolare funzionamento della Sottosezione, il Consiglio Direttivo Sezionale potrà provvedere secondo le circostanze:

a) alla sospensione dalle sue funzioni del Presidente o dell'intero Consiglio Sottosezionale convocando l'Assemblea della Sottosezione nel termine di 30 giorni dal provvedimento.

b) allo scioglimento della Sottosezione salvo il reclamo di cui all'art. 36 dello Statuto.

Nel caso in cui sia sospeso dalle funzioni l'intero Consiglio Sottosezionale il Consiglio Direttivo Sezionale nominerà un socio della Sottosezione con funzioni di Commissario perché provveda ai soli atti conservativi.

6. - In caso di scioglimento della Sottosezione, qualunque ne sia la causa, il Reggente darà conto al Consiglio Direttivo dell'ultimo esercizio, consegnando la cassa ed ogni altra attività della Sottosezione. La Sezione si costituirà per tre anni depositaria dei fondi e dei beni consegnati per l'eventualità della ricostituzione della Sottosezione; trascorso detto termine senza che tale fatto si sia verificato, i beni stessi saranno incamerati dalla Sezione nel suo patrimonio.

I soci della Sottosezione, siano ordinari o aggregati fanno parte integrante della Sezione ed hanno tutti i diritti che ai soci della Sezione sono concessi dallo Statuto e dal Regolamento.

Alle Sottosezioni possono appartenere soltanto soci del Club Alpino Italiano.